

Rivoluzione nel decreto legge “anti-crisi”: PEC obbligatoria e piena dematerializzabilità dei documenti originali analogici unici!

Il [decreto legge “anti-crisi”](#) approvato il 28 novembre 2008 dal Consiglio di Ministri contiene inattese novità in materia di digitalizzazione documentale.

Approfittando della legislazione d’urgenza si sono fatti entrare in vigore nel nostro ordinamento disposizioni che, a causa dei variegati interessi che le norme stesse vanno a modificare, avrebbero dovuto attendere molto più tempo per poter essere inserite seguendo il “normale” iter legislativo.

L’atteso decreto “anti-crisi” prevede, tra le misure per la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, **rilevanti modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale ([D.Lgs. n. 82/2005](#)) e al Regolamento per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata ([D.P.R. n. 68/2005](#))**.

Si rende, infatti, obbligatoria la PEC per le pubbliche amministrazioni, le società ed i professionisti iscritti agli albi, e si conferisce una spinta fortissima ai processi di dematerializzazione del cartaceo.

I commi dedicati alla PEC inseriti nell’art. 16 del decreto legge prevedono, letteralmente, che:

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3 lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene

liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Una vera e propria rivoluzione si compie nei commi 4 e 5 dell'art. 16 del decreto legge, mediante i quali si rende di fatto possibile la conservazione sostitutiva degli originali analogici unici a cura del detentore del documento cartaceo, che “attesterà” l'autenticità della copia sostitutiva apponendo la sua firma digitale e la validazione temporale a chiusura del processo.

Sono fatte salve le specifiche categorie documentali (saranno indicate con successivo decreto) per le quali esigenze pubblicistiche determinino un obbligo di conservazione dell'originale analogico o rendano indispensabile una sostituzione “certificata” del documento analogico unico con la sua copia conforme digitale, a cura di un pubblico ufficiale.